



Tutela idrogeologica dei fossi

Il Sindaco

VISTO Con il riferimento all'art. 13 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera consiliare n. 78 del 6/11/1980, esecutiva, che prevede a carico di ogni singolo proprietario di terreni agricoli l'adozione di un idoneo sistema di fossi di scolo, che devono essere spurgati almeno due volte l'anno e, in caso di necessità, anche a intervalli di tempo minori in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.

VISTO L'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DATO ATTO che, in tutti i casi di violazione di cui sopra, in casi di persistenti precipitazioni meteorologiche, specie se piovose, nonché in caso di fenomeni ventosi, la violazione dei predetti obblighi provoca instabilità, con conseguenti movimenti di terreno, oltre a fenomeni di allagamento ed occupazione della sede stradale con materiale estraneo, con pericoli per l'incolumità pubblica, e conseguente obbligo di risarcimento in capo ai soggetti trasgressori;

Situazioni quali quelle sopra descritte arrecanti danni ad infrastrutture, campi e coltivazioni derivano da rogge, rii e dalle reti di convogliamento e scolo delle acque interpoderali per tutta la loro lunghezza, a causa delle ripercussioni che la mancata funzionalità di questi può avere sulla rete principale e sui poderi;

RITENUTO opportuno operare in via preventiva un richiamo al senso civico dei Cittadini interessati in qualità di proprietari di fondi o aventi titolo, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia del nostro territorio;

RITENUTO necessario al fine di prevenire situazione di serio, concreto e attuale pericolo, nella presente fase, in attesa di adozione di provvedimento di natura contingibile ed urgente, adottare atto finalizzato ad esigere il rispetto, ad opera della indistinta collettività, degli obblighi di legge, con previsione di accollo di eventuali danni derivati, oltre le sanzioni di legge;

AVVISA **La generalità dei proprietari e degli aventi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, provinciali e comunali, nonché vicinali di uso pubblico, e degli aventi titolo nella manutenzione delle rogge, rii e delle reti di convogliamento e scolo delle acque interpoderali per tutta la loro lunghezza, in tutto il territorio comunale che il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti, descritti in narrativa, contenuti nel Codice civile, e nel Codice della strada, darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste oltre a gravare sul trasgressore l'obbligo del ripristino dei luoghi.**

In particolare verrà sanzionato il non provvedere:

- a) ad astenersi dall'eliminare, mediante aratura o riempimento, i fossi, i canali di scolo delle acque e le banchine, o occuparli con materiale o detriti;
- b) a ripristinare correttamente, laddove precedentemente ridotte od occupate, le sezioni originarie ed adeguate dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche quando l'occlusione dei medesimi fossi e canali interpoderali possa causare come conseguenza l'allagamento delle strade pubbliche.

Sono fatti salvi eventuali risarcimenti di danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi sopra specificati e l'applicazione di sanzioni penali qualora si configurasse un'ipotesi di reato.

Al presente avviso, per quanto di competenza, seguiranno controlli finalizzati all'accertamento di eventuali violazioni senza ulteriori forme di pubblicità.

Dalla residenza comunale il 15 settembre 2015

IL SINDACO
Adolfo Guagnini